II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1990

recante approvazione di una modifica dei limiti di rimborso delle spese effettuate dall'Italia in applicazione del regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/374/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale [1] in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 ;

considerando che il governo italiano, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 del summenzionato regolamento, ha trasmesso alla Commissione l'aggiornamento di alcuni programmi approvati dalla Commissione, in particolare i programmi relativi alla provincia autonoma di Bolzano, alle regioni Piemonte e Lombardia e alla regione autonoma Valle d'Aosta ;

considerando che il governo italiano ha trasmesso alla Commissione un documento ricapitolativo per ciascuna delle regioni interessate specificando la nuova distribuzione delle spese previste per ciascuna delle azioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1401/86, affinché la Commissione possa accertare la coerenza globale dell'azione comune ;

considerando che, su richiesta della Commissione, il 13 ottobre 1989 le autorità italiane hanno comunicato un consuntivo dell'attuazione delle azioni summenzionate ;

considerando che per accelerare lo sviluppo agricolo delle zone interessate, è opportuno modificare i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1401/86 nei limiti della spesa globale inizialmente prevista ; che tale modifica non incide sul costo previsionale dell'azione comune di cui all'articolo 6, paragrafo 3 dello stesso regolamento ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Ai fini dell'aggiornamento dei programmi approvati dalla Commissione nel quadro del regolamento (CEE) n. 1401/86, i limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento sono modificati come segue :

— l'importo massimo ammissibile di cui al primo trattino è fissato a 94 milioni di ecu ;

— l'importo massimo ammissibile di cui al secondo trattino è fissato a 42 milioni di ecu ;

[1] GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 5.

— l'importo massimo ammissibile di cui al terzo trattino è fissato a 600 ecu per una superficie globale di 7 000 ettari ;

— l'importo massimo ammissibile di cui al quarto trattino è fissato a 27 milioni di ecu ;

— l'importo massimo ammissibile di cui al quinto trattino è fissato a 900 ecu per ettaro fino a un massimo di 16 000 ettari ;

— l'importo massimo ammissibile di cui al sesto trattino è fissato a 14,4 milioni di ecu.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione